

Pubblicato il 21/03/2017

N. 00283/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00935/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2016, proposto da:

De Vizia Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria De Michele, Donatella Cerqueni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola D'Alessandro in Venezia - Mestre, piazza XXVII Ottobre, 43;

contro

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 84;

Comune di San Dona' di Piave in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maltoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Venezia, Cannaregio 2277;

Comune di Quarto D'Altino non costituito in giudizio;

Comune di Meolo non costituito in giudizio;

Comune di Venezia non costituito in giudizio;

nei confronti di

Veritas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Parisi, Giuseppe Caia, Massimo Calcagnile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luisa Parisi in Mestre, via Cavallotti 22;

per l'annullamento

della delibera dell'assemblea di Bacino n. 4 del 25.5.2016 ad oggetto le linee guida per il rinnovo con decorrenza 1.1.2017 degli affidamenti servizi rifiuti nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo e Cona e prosecuzione degli attuali contratti di servizio fino al 31.12.2016; nonché, per quanto occorrer possa, delle delibere dell'assemblea di bacino nn. 1,7, 8, 11 e 12 del 2015, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e di Veritas S.p.A. e di Comune di San Dona' di Piave;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La presente sentenza è redatta in forma semplificata ai sensi degli art. 120 e 74 c.p.a. .

Con la delibera impugnata l'assemblea di Bacino ha deliberato:

- 1. di dar mandato al Comitato di bacino e al Direttore di avviare le attività istruttorie funzionali alla predisposizione delle proposte di delibere, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro la fine del corrente esercizio, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei tre Comuni di Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Meolo con servizio in scadenza al 30.6.2016;*
- 2. di prevedere per il nuovo affidamento del servizio di cui al punto 1) una decorrenza da 1.1.2017 e una scadenza da determinare in coerenza con il quadro normativo vigente e con la durata del periodo di ammortamento degli investimenti necessari per la sua gestione, con l'obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038, mediante un unico nuovo affidamento o, se necessario in base al quadro normativo e tecnico vigente, con due nuovi affidamenti consecutivi;*
- 3. di indirizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei tre Comuni di cui punto 1) al medesimo gestore, Veritas S.p.A., che già presta, in via diretta o tramite proprie controllate, il servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento;*
- 4. di approvare l'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2016 del servizio affidato a Veritas nei tre Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo, con servizio in scadenza al 30.06.2016, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, nella prospettiva dell'adozione entro tale data della delibera di affidamento del servizio di cui al punto 1;*
- 5. di adottare il medesimo indirizzo orientato verso l'affidamento in house a Veritas spa, per ragioni di omogeneità di gestione del servizio all'interno del Bacino Venezia, anche nella predisposizione della proposta di delibera di affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Cona, in*

*scadenza al 31.12.2016, previa verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento di affidamento.*

La ricorrente contesta la legittimità della delibera impugnata, sia nella parte in cui dispone un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2016 della durata degli affidamenti in scadenza, sia nella parte in cui, secondo la ricorrente, prima dello svolgimento dell'istruttoria e della redazione della relazione tecnico economica, predeterminerebbe già in via specifica tutte le modalità del futuro affidamento.

Ciò premesso, deve essere preliminarmente rilevato, in accordo con l'eccezione della difesa del Consiglio di Bacino, come il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse nella parte in cui era teso a contestare la delibera del Consiglio di bacino n. 4/2016, relativamente alla disposta prosecuzione tecnica della gestione del servizio dal 01.07.2016 al 31.12.2016 con riferimento ai territori comunali nei quali la medesima era giunta a scadenza, avendo il Consiglio di Bacino adottato un'ulteriore proroga sostitutiva della prima fino al 31.03.2017.

Per il resto il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza d'interesse, in quanto, come osservato dalla difesa delle parti costituite, la delibera impugnata, per le restanti parti, non produce effetti immediatamente e concretamente lesivi nella sfera della ricorrente, stante la portata meramente programmatica della stessa, essendo rimandata la scelta del modello di gestione del servizio all'esito dell'attività istruttoria il cui compimento è rimesso al responsabile del procedimento, senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto della delibera.

Le considerazioni finora rassegnate in ordine all'improcedibilità e all'inammissibilità del ricorso valgono a maggior ragione con riferimento alle altre delibere del 2015 impuginate "ove occorrer possa", con le quali si erano disposte prosecuzioni del servizio valevoli solo per il 2015, ovvero si erano adottate linee programmatiche preliminari a quelle successivamente adottate con la delibera n. 4/2016.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.

Le spese possono essere compensate in ragione dell'improcedibilità sopravvenuta in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Silvia Coppari, Primo Referendario

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE  
Maurizio Nicolosi

IL SEGRETARIO